

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-60 del 06/06/2019

Oggetto Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Individuazione dei criteri di calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 della Legge n. 214/2011 applicabili ad Arpae Emilia-Romagna a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e liquidazione dei relativi oneri fiscali.

Proposta n. PDEL-2019-57 del 03/06/2019

Struttura proponente Servizio Bilancio e Controllo Economico

Dirigente proponente Bacchi Reggiani Giuseppe

Responsabile del procedimento Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 6 (sei) giugno 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Individuazione dei criteri di calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 della Legge n. 214/2011 applicabili ad Arpa Emilia-Romagna a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e liquidazione dei relativi oneri fiscali.

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, istitutiva di Arpa Emilia Romagna quale ente strumentale della regione Emilia Romagna, che ne definisce mission istituzionale, forma organizzativa e fonti di finanziamento;
- l'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 che ha istituito l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), in sostituzione della previgente Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al D.Lgs. n. 504/1992, nonché il D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, che ha disposto l'operatività della nuova imposta in via sperimentale per gli anni 2012-2014;
- l'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012, in base al quale sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ecc.;
- le recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 11409 del 23/01/2019 e n. 13811 del 23/04/2019, che ribadiscono, riferendosi alla natura delle attività istituzionali svolte dall'Agenzia Ambientale regionale della Toscana, l'esenzione dell'Agenzia ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n. 504/92 dall'imposta IMU, laddove l'attività svolta sia esclusivamente istituzionale, ritenendo che l'attività svolta "rientri nel concetto di attività sanitaria";
- il comma 3, primo periodo, dell'art. 91-bis del citato D.L. n. 1/2012, il quale dispone che, in caso di utilizzazione mista di immobili istituzionali degli enti non lucrativi, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività, e che qualora non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attività di natura non commerciale occorre applicare l'esenzione in misura proporzionale all'utilizzazione non commerciale quale risulta da apposita dichiarazione;
- il D.M. Economia e Finanze n. 200/2012, recante il Regolamento attuativo del menzionato art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, il quale stabilisce le modalità e le procedure per

- l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'I.M.U. per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali;
- l'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, nonché l'art. 91 bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2012 e integrato dal comma 6, art. 9, D.L. n. 174/2012, che prevedono apposita dichiarazione per l'ente non commerciale per determinare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale fra attività istituzionale non commerciale e attività commerciale, per stabilire l'effettiva entità dell'imposta per la quota di attività commerciali;
 - l'art. 6 D.M. 19 novembre 2012 n. 200, che stabilisce che gli enti non commerciali presentano dichiarazione indicante distintamente gli immobili di proprietà per i quali è dovuta l'IMU nonché gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi;
 - la D.D.G. Arpa ER n. 57/2013, recante "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Individuazione dei criteri di calcolo dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 Legge 214/2011 applicabili ad Arpa Emilia-Romagna e liquidazione dei relativi oneri fiscali", con la quale si è proceduto a determinare i criteri di calcolo dell'IMU;
 - il Decreto del 26 giugno 2014 recante "Min. Economia e Finanze. Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali", con le relative istruzioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014;
 - le D.D.G. n. 70/2018 e 90/2018, che approvano l'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) a valere dal 1 gennaio 2019, che conclude il percorso di riorganizzazione dell'Agenzia;
 - la D.D.G. n. 114 del 21 dicembre 2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2019-2021, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2019, del budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2019";
 - la D.D.G. n. 115 del 21 dicembre 2018 "Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2019";

CONSIDERATO:

- che Arpae è ente strumentale della Regione Emilia Romagna, istituito con Legge Regionale n. 44/95, che ha avviato a seguito delle funzioni attribuite dalle Leggi Regionali

n. 13/2015 e n. 13/2016 un processo di riorganizzazione interna delle attività, che ha trovato compimento con il nuovo assetto organizzativo entrato in vigore a far data dal 1 gennaio 2019;

- che ad Arpae sono stati assegnati i beni, il patrimonio, il personale e le attrezzature dei Presidi Multizonali di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali al fine di svolgere le funzioni e le attività di igiene ambientale precedentemente svolte dalle Ausl stesse, tanto che al personale dipendente si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della Sanità;
- che Arpae svolge attività a contenuto sanitario di prevenzione collettiva, quali l'attività analitica per la prevenzione del rischio amianto, i controlli sugli ambienti di vita e di lavoro, il monitoraggio della qualità dell'aria e il controllo delle acque potabili, a servizio dei Dipartimenti di Sanità Pubblica;
- che tali attività rientrano nella tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) previste dal D.P.C.M. 29/11/01 allegato 1 punto 1.B ("attività a tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali");
- che pertanto all'attività istituzionale di Arpae si applicano le esenzioni previste all'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011;
- che Arpae svolge quasi esclusivamente attività istituzionale e del tutto residualmente una quota di attività commerciale soggetta ad IRES, rilevata nel bilancio di esercizio;
- che Arpae, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, è ente non commerciale a cui si applica l'art. 5, comma 3, del D.M. n. 200/2012, in quanto possiede in proprietà alcune unità immobiliari indistintamente oggetto di utilizzazione mista, "non commerciale" (istituzionale) e "commerciale";
- che in relazione al completamento della riorganizzazione e al definitivo assetto adottato, che prevede la costituzione della Direzione Laboratorio Multisito e di Servizi Sistemi Ambientali all'interno delle Aree di Prevenzione Ambientale, è necessario aggiornare i criteri di calcolo dell'imposta IMU per il 2019 tenendo a riferimento la specifica natura, finalità e modalità di funzionamento di Arpae, le sedi di proprietà dell'ente nelle quali viene svolta l'attività istituzionale e quella residuale di tipo commerciale, le disposizioni del D.M. n. 200/2012 e le alternative nei criteri di calcolo contenute nel modello approvato con Decreto Mef del 26/06/2014;
- che la commistione delle attività svolte dalle articolazioni organizzative di Arpae negli

stessi locali e con gli stessi mezzi impedisce di identificare come criteri di riferimento per il calcolo dell'IMU il tempo/numero di giorni nell'anno dedicati ad attività commerciali;

- che il rapporto fra il numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali e il numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività, ulteriore criterio previsto dalla norma, non è identificabile, in quanto il denominatore non può essere determinato (spesso il soggetto nei confronti del quale vengono effettuati i servizi di Arpa è la collettività provinciale o regionale e gli stessi soggetti possono essere destinatari di servizi di natura istituzionale e commerciale);

RITENUTO:

- di prendere, pertanto, a riferimento per il calcolo dell'imposta, come criterio maggiormente indicativo, quello della superficie dedicata ad attività promiscue, identificando a tal fine la porzione di locali dei laboratori della nuova Direzione Laboratorio Multisito di proprietà dell'Agenzia e dei Servizi Sistemi Ambientali;
- di assumere a riferimento per il 2019, per ogni immobile con attività promiscua di proprietà Arpae, i valori indicati nella tabella in allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aggiornare pertanto le modalità di calcolo individuate con la precedente D.D.G. n. 57/2013 a far data dall'anno d'imposta 2019;
- di utilizzare, nelle modalità indicate nel presente atto e salvo diverse o nuove disposizioni legislative o regolamentari che dovessero disciplinare la materia, le modalità di calcolo dell'imposta IMU di cui alla tabella in allegato 1) per la dichiarazione IMU ex art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e art. 6 D.M. n.200/2012 secondo il modello adottato per gli enti non commerciali con il Decreto Mef del 26 giugno 2014;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale ha espresso il parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, lo stesso Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico;

DELIBERA

1. in relazione al definitivo assetto organizzativo dell'Agenzia in vigore dal 1° gennaio 2019, di prendere, pertanto, a riferimento per il calcolo dell'imposta, come criterio maggiormente indicativo, quello della superficie dedicata ad attività promiscue, identificando a tal fine le porzioni di locali dei laboratori della Direzione Laboratorio Multisito e dei Servizi Sistemi Ambientali di Area Territoriale Prevenzione Ambientale di proprietà dell'Agenzia;
2. di approvare i criteri di quantificazione delle porzioni di immobili ad uso istituzionale utilizzate promiscuamente per lo svolgimento di attività effettuate con modalità commerciali ai fini IMU contenuti nella tabella in allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, quale base di calcolo dell'Imposta Municipale Unica ad Arpa Emilia-Romagna, in applicazione delle disposizioni di legge in materia a far data dall'anno di imposta 2019;
3. che annualmente la Direzione Amministrativa predisponga una ricognizione, in base alle normative in vigore ed alle eventuali modificazioni che dovessero intervenire in materia ai fini dell'eventuale aggiornamento dei criteri individuati per il calcolo dell'imposta e della previsione degli oneri a carico dell'ente;
4. di provvedere annualmente a partire dal saldo relativo al 2019 alla liquidazione dell'imposta in tal modo calcolata per le sedi di proprietà dell'ente nella quali sono generati;
5. di presentare l'apposita dichiarazione prevista ex art. 9 comma 6 D.Lgs. n. 23/2011, e art. 6 del D.M. 19 n. 200/2012 ai sensi del modello adottato per gli enti non commerciali con il Decreto Mef del 26 giugno 2014;
6. che il costo relativo all'imposta IMU per il 2019, in via di quantificazione, è a carico dell'esercizio 2019, è previsto nel budget di esercizio del centro di costo ASBIL della Direzione Amministrativa alla voce "Imposte e Tasse" ed è ricompreso nel conto economico preventivo annuale 2019 e pluriennale 2019-2021.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Allegato 1 DDG 60/2019

Struttura - Sede	Indirizzo	FOGLIO	MAPPALE	SUB.	CATEGORIA	RENDITA CATASTALE	Sup Totale (mq)	Sup Commerci	Rapporto %
MODENA	Via Fontanelli, 21 - MO	124	92	3	B/5	11.142,56	2.279,13	96,00	4,21
FORLI'	Via Salinatore, 20 - FO	180	259	5	B/4	26.752,47	3.123,70	21,50	0,69
PARMA	Via Spalato, 4 - PR	001/30	1		B/2	9.455,03	1.848,20	9,00	0,49
RAVENNA	Via Alberoni, 17 - RA	RA/78	723	3	B/4	6.324,01	1.928,00	67,50	3,50
		RA/78	723	2	B/5	5.576,91	1.399,00	60,50	4,32
BOLOGNA	Via Venturoli n.43-45 Angolo Via Triachini n.17	209	152	2	B/5	16.965,45	2.406,00	52,00	2,16
		209	152	1	B/5	11.535,22	1.636,00	17,00	1,04
REGGIO EMILIA	Via Amendola, 2 - RE	177	43	6	B/4	30.006,16	3.310,53	176,00	5,32